

REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 1631/79 relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1260/78 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1631/79 della Commissione, del 27 luglio 1979, ha indetto una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto ⁽⁴⁾, e ha previsto la fornitura del prodotto a destinazione di Hong Kong per le tre partite di 1 000 tonnellate;

considerando che per motivi di opportunità connessi con l'approvvigionamento dei beneficiari dell'aiuto, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi chiede che il prodotto venga depositato sulla banchina o eventualmente su alleggio nel porto di Bangkok per le partite numeri 2 e 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1631/79 della Commissione, del 27 luglio 1979, è sostituito dal testo seguente:

« La gara di cui al paragrafo 1 riguarda la fornitura del prodotto depositato sulla banchina o eventualmente su alleggio:

- partita n. 1: 1 000 tonnellate a Hong Kong,
- partita n. 2: 1 000 tonnellate a Bangkok,
- partita n. 3: 1 000 tonnellate a Bangkok ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 41.